

## **MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI DECRETO 1 dicembre 2000**

**Fissazione del limite di importo degli appalti di lavori pubblici per gli obblighi previsti dall'art. 30, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, in materia di garanzie.**

### **IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI**

Visto l'art. 30, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che prevede la determinazione con decreto ministeriale del limite di importo dei lavori al di sopra del quale l'esecutore di lavori pubblici e' obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina parziale o totale dell'opera ed una polizza decennale per responsabilita' civile verso terzi;

Visto l'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante il regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici;

Considerato che la disciplina relativa alle polizze tipo, da definire con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, e' stata introdotta solo in via sperimentale e provvisoria;

Ritenuto che in prima applicazione sia opportuno fissare un limite di importo sufficientemente elevato, al fine di evitare possibili distorsioni nel mercato ed aggravii di costi in particolare per le piccole e medie imprese e che tale limite, da indicazione dei settori interessati e da scelte effettuate da alcuni enti pubblici (ENEA), e' stato individuato nella misura di L. 20.000.000.000;

Ritenuto che l'appaltatore resta comunque responsabile nei confronti del committente ai sensi degli articoli 1667, 1668 e 1669 del codice civile;

Decreta:

#### **Art. 1**

1. Gli esecutori di lavori pubblici sono obbligati agli adempimenti in materia assicurativa previsti all'art. 30, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, qualora l'importo dei lavori sia superiore al controvalore in euro di 10 milioni di DSP.

2. L'importo fissato con il presente decreto sarà rideterminato a seguito della definizione, ai sensi dell'art. 9, comma 59, della legge 18 novembre 1998, n. 415, degli schemi di polizza-tipo riguardanti le diverse forme di garanzie previste dal citato art. 30.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.